



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

* * *

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 17

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE.

Data 21.02.2008

L'anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 13.00 nella apposita sala comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alessandro Affinita, nominato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 44/19 del 31.10.2007 e successivo decreto del Presidente n. 111 del 06.11.2007 per la provvisoria gestione del Comune di Maracalagonis

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Michele Lavra ha adottato la deliberazione di seguito riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, con il quale e' data facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30-04-2007 con la quale e' stato approvato il regolamento generale delle entrate;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali del 25-09-2007 prot. 17460/2007/DPF/UFF;

VISTA la legge finanziaria 2008 n. 244 del 24-12-2007;

VISTO il decreto ministeriale del 20-12-2007 che proroga il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2008 al 31-03-2008;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, una copia conforme dell'approvando regolamento e della deliberazione conseguente alla presente proposta verra' trasmessa, entro il termine di 30giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle entrate – direzione Centrale Fiscalita' locale, secondo le modalita' previste dalla Circolare ministeriale n. 101/E del 17/04/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE

1. Di recepire le osservazioni del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25-09-2007 modificando i seguenti articoli del Regolamento come segue:

Articolo 10, comma 7 – cassato

2. Di modificare inoltre i seguenti articoli come segue:

Articolo 8, comma 2 - sostituito:

Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, può compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Articolo 11 - sostituito:

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
8. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Articolo 13 - sostituito:

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato, l'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 15 comma 3 - sostituito:

In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- errore sul presupposto del tributo;
- evidente errore logico;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

All'articolo 18 e' inserito il comma 3 :

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Articolo 22 comma 1 - sostituito:

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

| Ammontare del debito | Numero massimo di rate mensili |
|---|--------------------------------|
| Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento | 5 |
| Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento | 10 |
| Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento | 20 |

Articolo 22 comma 3 - sostituito:

In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.12. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

3. Di trasmettere copia conforme della deliberazione conseguente alla presente proposta e dell'approvando regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che il predetto regolamento, aggiornato con le nuove modifiche introdotte, ha effetto dal 01-01-2008.

Allegati: Regolamento per la disciplina generale delle entrate con le modifiche di cui sopra.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

DELIBERA

In conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Alessandro Affinita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Alessandro Affinita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 25.02.2008 prot. 2069

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Per la regolarità tecnica esprime parere ***favorevole***.

Data 05.02.2008

Il Responsabile del Procedimento

F.to M. Corona

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to I. Podda

Per la regolarità contabile esprime parere ***favorevole***

Data 05.02.2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to I. Podda



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 26.04.2007 e n. 43 del 30.04.2007

Modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 21.02.2008



INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 - Definizione delle entrate | pag. 3 |
| Art. 3 - Regolamentazione delle entrate | pag. 4 |
| Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni | pag. 4 |
| Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe | pag. 4 |

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

| | |
|---|--------|
| Art. 6 - Forme di gestione delle entrate | pag. 5 |
| Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate | pag. 6 |

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

| | |
|--|---------|
| Art. 8 - Attività di verifica e controllo | pag. 6 |
| Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali | pag. 7 |
| Art. 10 - Diritto di interpello | pag. 7 |
| Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali | pag. 8 |
| Art. 12 - Sanzioni e Interessi | pag. 9 |
| Art. 13 - Compensazione | pag. 10 |

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

| | |
|--|---------|
| Art. 14 - Contenzioso e tutela giudiziaria | pag. 10 |
| Art. 15 - Autotutela | pag. 11 |
| Art. 16 - Accertamento con adesione | pag. 11 |

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

| | |
|--|---------|
| Art. 17 - Forme di riscossione volontaria | pag. 12 |
| Art. 18 - Rimborsi | pag. 12 |
| Art. 19 - Forme di riscossione coattiva | pag. 13 |
| Art. 20 - Limiti minimo dei versamenti e dei rimborsi | pag. 13 |
| Art. 21 - Sospensione o differimento dei versamenti | pag. 14 |
| Art. 22 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali | pag. 14 |

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

| | |
|-----------------------------|---------|
| Art. 23 - Norme finali | pag. 15 |
| Art. 24 - Entrata in vigore | pag. 16 |



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente

Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994 n. 724.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate o comunque affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli



Handwritten signature and official stamp of the Comune di Maracalagoni, Ufficio Tributario.

oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

3. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;

h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo



1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. *Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, puo' compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.*¹

3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.


3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti

¹ Comma modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 21.02.2008



deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.


7.²

8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

² Comma abrogato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 21.12.2011




1. *L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.*
2. *Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.*
3. *Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.*
4. *Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).*
5. *Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.*
6. *Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.*
7. *Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.*
8. *Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.*³

Art. 12

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

³ Articolo modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 21.01.2008



3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, maggiorando il tasso di interesse legale di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato, l'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.⁴

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI


Art. 14

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata al Responsabile del Servizio delegato dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare

⁴ Articolo modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 11.02.2007



la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 15

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. *In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:*

- *doppia imposizione;*

- *errore di persona;*

- *prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;*

- *errore di calcolo nella liquidazione del tributo;*

- *sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;*

- *errore sul presupposto del tributo;*

- *evidente errore logico;*

- *manca di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;*

- *errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.*⁵

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 74 del 29-10-1998;

⁵ Comma modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 171 del 21.02.2009



2. Il presente istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento;

3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 17

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.

3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.


Art. 18

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza trattandosi di tributi. Si può far luogo alla compensazione di cui all'art. 13

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. *In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione biennale, il*



*rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.*⁶

Art. 19

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

2. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20


Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 10,00 € . Tale limite non si applica in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di versamento dello stesso tributo per almeno un biennio.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di

⁶ Comma introdotto con delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 21.02.2008



accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è di € 1,00 salvo che lo specifico regolamento non stabilisca diversamente.

Art. 21

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Art. 22

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:⁷

| <i>Ammontare del debito</i> | <i>Numero massimo di rate mensili</i> |
|--|---------------------------------------|
| <i>Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</i> | 5 |
| <i>Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</i> | 10 |
| <i>Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</i> | 20 |

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio

⁷ Comma sostituito con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 21.09.2008



nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

3. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.12. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4. le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese,

5. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 23

Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogato il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 87 del 30-12-1998.

⁸ Comma sostituito con delibera del Commissario Straordinario n.  del 21.02.2008



4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

7. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

